

# INFORMACOOP

## LEGALE-FISCALE-SOCIETARIO

in collaborazione con



**SER.COOP.DE.**  
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.  
Specialisti per le Cooperative

**ICN Italia Consulting Network**  
Centro di assistenza fiscale

Informacoop n.04

05 Febbraio 2018

### SCADENZIARIO FEBBRAIO 2018

#### PRIMA PARTE – SCADENZE CON DATA FISSA

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Giovedì febbraio 1°	Contribuenti IVA  Termine iniziale presentazione dichiarazione annuale	Decorre dalla data odierna il termine iniziale per la <b>presentazione della dichiarazione annuale IVA</b> relativa all'anno 2017. <u>Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2017 è il 30 aprile 2018.</u> La dichiarazione annuale Iva può essere presentata <u>esclusivamente in forma autonoma</u> tra il 01/02/2018 e il 30/04/2018. Il termine di versamento è il 16 marzo e può essere effettuato in forma rateizzata. (art. 8 DPR 322/98 – art. 30, 38-bis DPR 633/72 – art. 2 e 8 DPR 435/01 – Provv. 15/1/2018 – D.L. n. 193/2016)	Presentazione del modello IVA/2018 o del modello IVA/2018-base, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Giovedì febbraio 8	Strutture sanitarie  Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria	Termine ultimo, così come prorogato dal 31 gennaio 2018 (v. Comunicato Stampa Ag. Entrate del 31/01/2018), per l'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese per prestazioni socio-sanitarie risultanti da ricevute, fatture o scontrini rilasciati nel 2017 da parte delle strutture sanitarie (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie – pubbliche e private -, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, ecc.), al fine di renderli disponibili per il 730-precompilato. Con D.M. 01/09/2016 sono stati inseriti tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati anche gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ex art. 4, c. 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 114/1998 e art. 5 del D.L. n. 223/2006; gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche,	Presentazione esclusivamente in via telematica mediante le credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria

		<p>dei tecnici sanitari di radiologia medica; gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.</p> <p>Inoltre, sempre con il D.M. 01/09/2016, è stato ampliato l'ambito oggettivo delle spese sanitarie da comunicare, prevedendo l'obbligo di inviare, per gli iscritti agli albi professionali dei veterinari, i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 01/01/2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal D.M. n. 289/2001. Per quanto concerne l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese veterinarie sostenute dai cittadini nel 2017 da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali il termine è il 28 febbraio 2018.</p> <p>In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata, in deroga all'istituto del concorso e della continuazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, fino ad un massimo di 50.000 euro. (art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014 – D.M. 31/7/2015, 02/08/16 e 01/09/16 – Prov. Ag. Entrate 31/7/2015, 29/07/2016 e 15/09/2016 – Com. stampa Ag. Entrate 31/01/2018 – Circ. Unicaf nn. 34/2016, 5/2016 e 6/2016)</p>	
<b>Venerdì 9 febbraio</b>	<b>Multinazionali</b>	Termine ultimo entro il quale le multinazionali con sede in Italia tenute alla comunicazione dei dati delle società controllate devono effettuare l'invio dei dati relativamente al periodo d'imposta 2016. (art. 1, commi 145-146 L. n. 208/2015 – D.M. 23/02/2017 – Prov. Ag. Entrate 28/11/2017))	
<b>Giovedì 15 febbraio</b>	<b>Soggetti di imposta IVA</b>	<p>Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento.</p> <p>La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce.</p> <p>(art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972)</p>	<p>Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi</p> <p>o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</li> </ul>
	<b>Soggetti di imposta IVA</b>	<p>Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione.</p> <p>Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente.</p> <p>(art. 24 del D.P.R. n. 633/1972)</p>	<p>Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi</p> <p>o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</li> </ul>
	<b>Soggetti di imposta IVA</b>	<p>Termine ultimo per emettere la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie, la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE,</p>	<p>Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi</p> <p>o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art.</p>

		<p>effettuate nel mese solare precedente.</p> <p>Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente.</p> <p>(art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993)</p>	12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> </ul> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
<b>Contribuenti IVA</b>	Registrazione acquisti intracomunitari	<p>Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di GENNAIO da effettuarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento;</li> <li>nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47, tuttavia nella pratica, dovendo registrarlo nel registro vendite entro il termine di cui sopra, solitamente viene effettuato nello stesso termine.</li> </ul> <p>(art. 47 DL 331/93)</p>	Registro IVA acquisti.  Registro IVA vendite.  O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul>
<b>Commercianti al minuto e soggetti assimilati</b>	Registrazione dei corrispettivi	<p>I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese.</p> <p>Il DPR 435/2001 ha <u>eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini</u> di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96.</p> <p>Va rilevato, però, che <u>i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale.</u> (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)</p>	Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul>
<b>Soggetti di imposta IVA</b>	Fatture di importo inferiore a € 300,00	<p>Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad <b>€ 300,00</b>, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>(Art. 6 c. 1 DPR 695/96)</p>	Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul>
<b>Associazioni/società sportive dilettantistiche</b>		Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997

	Annotazione corrispettivi dei	<p>unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997.</p> <p>In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.</p> <p>Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034.</p> <p>L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91.</p> <p>Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2017 tale limite è pari ad Euro 400.000 (in precedenza 250.000 euro) rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E).</p> <p>(L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013).</p>	
Venerdì 16 febbraio	<b>Sostituti d'imposta</b>  Saldo rivalutazione T.F.R.	<p>Termine ultimo entro il quale i sostituti d'imposta devono procedere al versamento del saldo dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione maturata al 31/12/2017 sull'importo del T.F.R.</p> <p>Ricordiamo che la percentuale dell'imposta sostitutiva è attualmente stabilita nella misura del 17% dell'importo della rivalutazione. L'imposta si imputa a riduzione del fondo.</p> <p>L'acconto, pari al 90% in riferimento alla rivalutazione maturata nell'anno precedente (2016), andava versato entro il 16/12/2017.</p> <p><b>Codice tributo: 1713</b></p> <p>(D.Lgs 18/2/2000 n. 47 e dal D.Lgs 12/4/2001 n. 168, art. 17 DPR 917/86 – art. 11 D.Lgs 47/2000, CM 29/E-2001, CM 78/E-2001)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>

	<p><b>Datori di lavoro</b></p> <p><b><u>Autoliquidazione INAIL</u></b></p> <p>Versamento</p> <p>Dichiarazione telematica di riduzione delle retribuzioni presunte</p> <p>Versamento del conguaglio, in unica soluzione o come 1° rata, del premio INAIL relativo al saldo 2017 ed all'aconto 2018, risultante da autoliquidazione ed eventuale comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte, esclusivamente in via telematica.</p> <p>Per agevolare le operazioni, l'INAIL mette a disposizione sul suo sito Internet i seguenti servizi informatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Servizio di visualizzazione e stampa delle basi di calcolo;</li> <li>■ Servizio di richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico;</li> <li>■ Servizio di "Invio telematico dichiarazione salari";</li> <li>■ Servizio AL.P.I. on line (AutoLiquidazione Premi INAIL on line), che consente, mediante collegamento diretto con il sito internet dell'INAIL, di calcolare i premi, compilare le denunce retributive ed inviarle in via telematica.</li> </ul> <p><b>Le dichiarazioni delle retribuzioni devono essere presentate entro il 28 febbraio.</b></p> <p>E' possibile usufruire, compilando l'apposita casella, della rateazione in quattro rate del premio da Autoliquidazione, ognuna pari al 25% del premio annuale.</p> <p>La prima rata dovrà essere versata il 16 febbraio, mentre i versamenti successivi al primo dovranno essere versati entro il 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre, maggiorate degli interessi.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul> <p>Mod.F24 cartaceo (a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p><b>trimestrali speciali</b></p> <p>Versamento QUARTO TRIMESTRE 2017</p>	<p>Termine ultimo per il versamento dell'I.V.A. dovuta per il QUARTO TRIMESTRE 2017 per i contribuenti IVA <b>trimestrali speciali di cui all'art. 74, c. 4 DPR 633/72 (autotrasportatori, esercenti impianti di distribuzione di carburante, ecc..), per le società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati di cui alla legge 398/1991</b> (art. 9 DPR 544/99) e per operazioni di <i>subfornitura</i> (art. 74 co 5 DPR 633/72), al netto dell'aconto versato il 27/12/2017.</p> <p>(codice tributo <b>6034</b>)</p> <p><b>Per gli altri contribuenti trimestrali il versamento del quarto trimestre scade il 16/03/2018 (dichiarazione annuale).</b></p> <p>Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 7 DPR 542/99 - Art. 18 Dlgs 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>

			degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
<b>Contribuenti IVA mensili</b>	<b>I.V.A. dovuta per il mese di GENNAIO 2018</b> (codice tributo 6001).	Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"><li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li></ul>
<b>Contribuenti IVA mensili e trimestrali</b>	<b>Liquidazione periodica</b>	Il DPR 435/01 ha disposto la <u>soppressione dell'obbligo</u> dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. <ul style="list-style-type: none"><li>• Non è inoltre più necessario riportare il <u>credito</u> IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel <u>registro degli acquisti</u>.</li><li>• <b>Gli estremi del versamento non dovranno più essere annotati.</b></li></ul> <b>N.B.:</b> Il contribuente, <b>qualora richiesto</b> dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è <b>obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.</b>  (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art. 1 DPR 100/98)	
<b>Sostituti d'imposta</b>	<b>Ritenute alla fonte</b>	<b>Versamento unitario di:</b>  <b>Ritenute alla fonte</b> riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, <b>trattenute nel mese precedente a:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73);</li><li>• lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040;</li><li>• provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che <u>l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%</u>. Codice tributo 1040 (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1038 – ritenute su provvigioni - è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1040);</li><li>• compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73);</li><li>• Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente) - <u>codice tributo 1001</u> (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1004 è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice</li></ul>	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"><li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi</li></ul>

	<p>tributo 1001).</p> <p><b>Addizionale regionale (cod. 3802)</b></p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di GENNAIO 2018 ai dipendenti cessati.</p> <p><b>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto)</b></p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di GENNAIO 2018 ai dipendenti cessati.</p> <p>(Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p>	<p>previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</p> <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
<b>Sostituti d'imposta</b>  Ritenute su interessi e <u>autofinanziamento soci</u>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p><b>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente</b> ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola.</p> <p><u>Si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato la ritenuta dal 20% al 26% sugli interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014.</u></p> <p><u>(codice 1030 – MOD. F24)</u></p> <p>(V. Circolare Unicaf n. 24 del 25/06/2014)</p> <p>(Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul> <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
<b>Sostituti d'imposta</b>  Ritenute 4% da parte dei condomini	<p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini, <u>se di importo pari o superiore a € 500.</u></p> <p>Il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio</p>	<p>Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo o eventuali compensazioni)</p>

	<p>di impresa.</p> <p>La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionali) art. 67, c.1, lett i) del TUIR.</p> <p>La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006.</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> a partire dal 1° gennaio 2017 <u>il versamento della ritenuta del 4% da parte del condominio deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate</u> (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016).</p> <p>Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30/06 e il 20/12 di ogni anno.</p> <p>Tuttavia il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 8/E/2017.</p> <p>Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal condominio tramite c/c bancario o postale intestato al condominio stesso o secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.</p> <p><b>Codici tributo:</b> 1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF; 1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.</p>	
<b>Sostituti d'imposta</b>	<p><b>Versamento unitario di:</b></p> <p><b><u>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</u></b></p> <p>Versamento dei contributi relativi al <i>mese precedente</i> e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS, compresi i contributi ex Enpals dovuti per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport (si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la <u>soppressione dell'Enpals</u> e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).</p> <p>Il Mod. UNIEMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese.</p> <p>(<b>Codice tributo DM10</b>)</p> <p><b><u>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA</u></b>: termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei <b>collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro.</b>, dei prestatori di <b>lavoro autonomo occasionale</b> (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli <b>Associati in partecipazione</b> (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel <i>mese precedente</i>.</p> <p>(Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99).</p> <p>Le <b>aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata</b>, in vigore al 1/1/2017 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25,72% (25% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia,</li> </ul>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>

		<p>maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti i professionisti che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati (come nel 2017);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 33,72% o 34,23% per tutti i soggetti (non professionisti) che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati, alternative a seconda che siano o meno soggetti alla DIS-COLL (33,23% fino al 31/12/2017);</li> <li>• 24%, per tutti i pensionati e i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (come nel 2017).</li> </ul> <p>La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p><b>Codici tributo:</b></p> <p><b>C10</b> (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche)</p> <p><b>CXX</b> (Soggetti privi di altre coperture), vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201.</p>	
<b>INAIL</b>  Denuncia autoliquidazione posizioni cessate	e	<p>Denuncia e autoliquidazione delle <u>posizioni cessate nel mese di DICEMBRE 2017</u>.</p> <p>In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul> <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
<b>Contribuenti soggetti ad ACCISE</b>		<p>Versamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)</p>	<p>Versamento: Modello F24 – accise</p>

Martedì 20 febbraio	<b>Case mandanti agenti e rappresentanti di commercio</b>  Contributi Enasarco  <b>QUARTO TRIMESTRE 2017</b>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti per agenti e rappresentanti di commercio relativi al <b>QUARTO TRIMESTRE 2017</b>.</p> <p>Ricordiamo che le case mandanti <b>non possono più utilizzare i sistemi tradizionali di spedizione</b> della distinta di versamento dei contributi ma <b>devono effettuare gli adempimenti esclusivamente on-line</b>.</p> <p>Al fine di svolgere i corretti adempimenti le case mandanti devono registrarsi al sito dell'Enasarco (<a href="http://www.enasarco.it">www.enasarco.it</a>, sezione Registrazione ai servizi on-line), richiedere l'abilitazione ai servizi on-line e consentire l'addebito diretto in c/c bancario dei contributi dovuti.</p> <p>Si ricorda che decorre dal 1/1/2018 l'aliquota passa al 16% (per il 2017 era il 15,55%) per gli agenti non in forma di società di capitali. Invece, per l'anno 2018, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono rimasti invariati rispetto al 2017. Tali contributi sono a carico dell'agente e del preponente per la metà ciascuno, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 37.500 per l'agente monomandatario e nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 25.000 per ciascun preponente dell'agente plurimandatario (verificare sul sito <a href="http://www.enasarco.it">www.enasarco.it</a> eventuali aggiornamenti). Il contributo minimo annuo è pari ad € 836 per gli agenti monomandatari e ad € 418 per gli agenti plurimandatari. Per le grandi ditte (più di 100 mandanti attivi): vedi protocollo Grandi ditte 2008 sul sito della fondazione Enasarco.</p>	Sistema on-line. Addebito automatico sul conto corrente bancario del preponente  Non è più consentito il versamento postale dal 1/1/2005.
	<b>Produttori di imballaggi</b>  Denuncia <u>mensile</u>	<p>Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia <b>mensile</b> riferita al <b>mese precedente (GENNAIO 2018)</b>, in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato.</p> <p>Per il 2018 sono rimaste invariate le soglie di esenzione e di periodicità annuale rispetto al 2016 e 2017. Pertanto gli scaglioni per il 2018 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>mensile</b>: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetiziate oltre €. 31.000,00;</li> <li>➤ <b>trimestrale</b>: fino a € 31.000,00 per singolo materiale;</li> <li>➤ <b>annuale</b>: fino a € 1.000,00 per singolo materiale (nel 2015 era 310,00 €);</li> <li>➤ <b>esenti</b>: fino a € 50,00 per singolo materiale (in procedura ordinaria) e fino a € 100 (in procedura semplificata).</li> </ul> <p>Si ricorda che dal 2014 le denunce possono essere inviate solo in via telematica (non sarà più possibile l'invio tramite raccomandata o fax). Sul sito <a href="http://www.conai.org">www.conai.org</a> sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2017/2018.</p> <p>(Art. 41 D.lgs 05/02/1997 – Comunicato 03/12/1998 – Comunicato 11/11/99)</p>	Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.10)  Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai.  Presentazione esclusivamente on-line attraverso il servizio di dichiarazione on-line  Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI
Lunedì 26 febbraio (termine prorogato in quanto il giorno 25 febbraio è domenica)	<b>Operatori intracomunitari con obbligo mensile</b>  Elenchi Intrastat <u>mensili</u>	<p>Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nel mese di <b>GENNAIO 2018</b> per gli operatori con obbligo mensile.</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> con Provvedimento del 25/09/2017 sono state previste ulteriori semplificazioni ai modelli Intrastat a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p> <p>Si ricorda che, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, a decorrere da gennaio 2018, gli stessi avranno valenza esclusivamente statistica.</p> <p>Inoltre, sempre per quanto concerne gli acquisti, sono stati modificati i limiti per la periodicità mensile che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi.</p>	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato

		(Prov. Ag. Entrate 25/09/2017 – Nota Ag. Dogane 9/10/2017)	
	<b>Datori di lavoro agricoli</b>  ENPAIA  Denuncia e versamento mensile	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli. Ricordiamo che, con <u>decorrenza 1/1/2003</u> , il sistema di riscossione ENPAIA ha subito delle variazioni. Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo. (circ. ENPAIA 11/11/2002)	Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y056960321100003 6000X17 Presentazione on-line all'ente della denuncia
<b>Mercoledì 28 febbraio</b>	<b>Consorzi non societari</b>  Approvazione deposito bilancio	Termine entro il quale i consorzi, diversi dalle società consortili, che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare, devono approvare e depositare la situazione patrimoniale al Registro Imprese. <u>L'osservatorio permanente fra Cndcec e Unioncamere ha stabilito che i consorzi con attività esterna devono redigere un vero e proprio bilancio d'esercizio, che deve essere depositato con il formato Xbrl.</u>  (art. 2615-bis codice civile)	Deposito presso il Registro Imprese.  (vedi "scadenze dipendenti da un evento", in calce al presente scadenzario in merito all'obbligo di presentazione su supporto magnetico e/o invio telematico).
	<b>Contribuenti IVA</b>  Comunicazione liquidazioni periodiche Iva QUARTO TRIMESTRE 2017	Termine ultimo per la trasmissione telematica del modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" per indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, mensili o trimestrali, effettuate nel QUARTO TRIMESTRE 2017. La comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). Il modello, a regime, deve essere presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Per il 2017 la Comunicazione relativa all'ultimo trimestre deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio. Il modello da utilizzare per la trasmissione telematica è stato approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27/03/2017. (art. 4, comma 2, D.L. n. 193/2016)	Presentazione esclusivamente in via telematica tramite un file in formato XML:  ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente (Prov. 27/03/2017)
	<b>Contribuenti IVA</b>  Trasmissione dati fatture emesse e ricevute SECONDO SEMESTRE 2017	Termine ultimo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al SECONDO SEMESTRE 2017, comprese le bollette doganali e di dati delle relative variazioni, a prescindere dall'importo, ovvero al PRIMO SEMESTRE 2017 in caso di errata o incompleta trasmissione senza l'applicazione di sanzioni (D.L. n. 148/2017).  <u>ATTENZIONE: è stata annunciata una proroga della scadenza in oggetto; si consiglia pertanto di controllare sulla stampa specializzata e sul sito dell'Agenzia delle Entrate.</u>  Dal 2017 la trasmissione dei dati delle fatture sostituisce lo spesometro annuale, ora abrogato.	Presentazione esclusivamente in via telematica:  ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente (Prov. 27/03/2017)

		<p>Per il 2017 la comunicazione è effettuata su base semestrale (1° semestre entro il 16/9/17 e 2° semestre entro il 28/02/18).</p> <p>A regime la comunicazione dovrà essere effettuata per ciascun trimestre entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.</p> <p>La comunicazione deve essere effettuata in forma analitica con l'indicazione dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;</li> <li>- data e numero della fattura;</li> <li>- base imponibile/aliquota applicata/imposta;</li> <li>- tipologia dell'operazione.</li> </ul> <p>(Art. 4, comma 1, D.L. n. 193/2016 – Circ. Ag. Entrate n. 1/E/2017 – Prov. Ag. Entrate 27/03/2017 – Ris. Ag. Entrate n. 87/2017, n. 104 e 105/2017 - Circ. ICN nn. 41/2017)</p>	
<b>Sostituti d'imposta</b>	Redditi di lavoro dipendente Conguaglio annuale	Termine entro il quale i sostituti d'imposta, che non lo hanno già effettuato nel mese di dicembre, devono effettuare il conguaglio relativamente all'anno 2017 per le ritenute operate e l'imposta dovuta sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato.  (artt. 23 DPR 600/73 – CM 23/12/97 n. 326/E – art. 1 DL 268/2000)	
<b>Affitto fondi rustici</b>	Registrazione contratti	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione della denuncia in doppio originale relativa ai contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata relativa ai contratti in essere nell'anno precedente.</p> <p>La scadenza in oggetto prevista dall'art. 17, comma 3 bis, del T.U. dell'imposta di registro rappresenta un'alternativa alle normali modalità ed ai termini ordinari per la registrazione e costituisce una semplificazione degli adempimenti nonché un'agevolazione fiscale per il settore al quale è specificatamente indirizzata.</p> <p>E' lasciata quindi al contribuente la facoltà di scegliere la registrazione di ogni singolo contratto ovvero di presentare la denuncia annuale in oggetto.</p> <p>Il tributo è dovuto sui corrispettivi totali nella misura dello 0,5% e non può essere comunque inferiore ad € 67.</p> <p><b>Codice tributo</b> <b>108T</b> - Imposta di registro per affitto fondi rustici (artt. 17 DPR 131/1986 – D.Lgs. 473/97 – art. 7 co.8 L. 448/1998, C.M. 12/2/99 n. 36/E – Prov. Ag. Entrate 8/2/2005)</p>	Presentazione all'Agenzia delle Entrate o in via telematica  Versamento mediante modello <b>F24 Elide</b>  Per le modalità di registrazione in via telematica dei predetti contratti vedasi il Prov. Ag. Entrate 8 febbraio 2005.
<b>Enti no profit</b>	Contributi pubblici	Termine ultimo per associazioni, fondazioni e Onlus che intrattengono rapporti economici con soggetti della Pubblica Amministrazione per la pubblicazione sul proprio sito o portale digitale delle informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti ed i vantaggi di ogni genere ricevuti nell'anno precedente dagli enti della Pubblica Amministrazione se di importo superiore ad € 10.000.  (art. 1, comma 125 della L. n. 124 del 04/08/2017)	Pubblicazione sul proprio sito
<b>Datori di lavoro</b> <b>Autoliquidazione INAIL</b>	Dichiarazione telematica	Presentazione, esclusivamente in via telematica, della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all'anno 2017 mediante il mod. 1031.  Il versamento deve essere effettuato entro il 16 febbraio o rateizzato a partire dal 16 febbraio (v. relativa scadenza del 16 febbraio).	Presentazione in via telematica della dichiarazione mod. 1031

	<b>Imposta di bollo</b>  BOLLO VIRTUALE – Rata bimestrale	Termine ultimo per il versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018. Si ricorda che dal 1° aprile 2015 il bollo virtuale può essere pagato soltanto mediante il modello F24. L'acconto versato entro il 16 aprile di ciascun anno può essere scomputato a partire dal successivo mese di febbraio.  <u>Codici tributo:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2505 – bollo virtuale - rata;</li><li>• 2506 – bollo virtuale – acconto;</li><li>• 2507 – bollo virtuale - sanzioni;</li><li>• 2508 – bollo virtuale - interessi.</li></ul> (art. 15 D.P.R. n. 642/1972 – Ris. Ag. Entrate n. 12/E del 03/02/2015 - Provv. Ag. Entrate 14/11/2001)	Versamento mediante modello F24
	<b>Tipografie e rivenditori autorizzati</b>  Comunicazione annuale documenti fiscali	Termine ultimo per procedere all'invio, da parte delle tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e dei soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, della comunicazione dei dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nel 2017. Tale comunicazione deve essere trasmessa mediante invio telematico, secondo le modalità indicate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2002.  (art. 3 DPR 404/01)	Presentazione a mezzo invio telematico:  ➤ Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"><li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li><li>• il servizio Internet per gli altri soggetti.</li></ul>
	<b>Datori di lavoro</b>  FASI – versamento trimestrale	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi per i dirigenti in servizio relativo al PRIMO TRIMESTRE 2018.	Versamento: - bollettino bancario denominato "bollettino freccia" - domiciliazione bancaria
	<b>Soggetti IRES</b>  Dichiarazione integrativa	Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-ter del D.P.R. n. 322/1998, allo scopo di modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, tranne nel caso in cui il rimborso stesso sia già stato erogato, anche solo in parte.	
	<b>Soggetti IRES</b>  - <u>Acconti IRES/IRAP</u>  <u>(Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 31 MARZO – esercizio sociale 01/04/2017 – 31/03/2018)</u>  Seconda rata di acconto	Termine ultimo per procedere al versamento della <b>seconda rata di acconto IRES e IRAP</b> relativamente alle <u>società ed enti con periodo d'imposta che termina il 31 MARZO 2018</u> .  <b>ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>IRES 100%</b> (codice versamento 2002)</li><li>• <b>IRAP 100%</b> (codice versamento 3813)</li></ul> Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES.  Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello REDDITI/2017 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2017 SC.  Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in <b>due rate</b> , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia <b>superiore a 103 euro</b> . In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).	Versamento mediante modello F24 telematico:  • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito

		<p>Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il 40% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;</li> <li>il residuo <b>60%</b> va versato alla scadenza della seconda rata.</li> </ul> <p>L'aconto <b>non è dovuto</b> se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente <b>non è superiore ad €. 20,00</b>.</p> <p><b>Metodo previsionale -</b></p> <p>Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. <u>Non è possibile rateizzare il presente versamento</u>, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97)</p> <p>(Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	<p>derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<b>REDITI/2017 e IRAP/2017</b>	<b>Contribuenti con esercizio che termina al 31/05/2017</b>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante <b>invio telematico</b>, del modello <b>REDITI/2017 e IRAP/2017</b>, da parte dei soggetti il cui <b>periodo d'imposta si sia chiuso il 31/05/2017</b>.</p> <p>(<b>art. 3 D.L. 97/2008</b>, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - <b>Prov. Ag. Entrate 31 gennaio 2017</b>, modificato dal Provv. del 11/05/2017)</p> <p>Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenzario.</p> <p>Ricordiamo che i contribuenti interessati agli <b>studi di settore</b> devono allegare al modello Unico anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi.</p> <p><b>Sanatoria codice attività:</b> le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDITI 2017, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi</b>	<b>Modello UniEmens (DM10 + Emens)</b>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p>Dal 1° gennaio 2015 il flusso UniEmens comprende anche l'ex Enpals (in quanto il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).</p>	Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati
<b>Sostituti d'imposta</b>	<b>Libro unico del lavoro</b>	<p>Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).</p>	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005
<b>Contribuenti IVA</b>	<b>Fatture differite</b>	<p>Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B).</p>	Registro IVA vendite

		(art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)	
<b>Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale</b>	Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise	
<b>Contribuenti IVA</b>  Scheda Carburante – Rilevazione chilometri	Obbligo di rilevazione – alla fine del mese – dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburante. (Si rammenta che è possibile effettuare anche la rilevazione trimestrale, in luogo di quella mensile).  Si ricorda che l'art. 7, comma 1, lett I) del D.L. n. 70/2011 ha previsto l'abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate (v. Circ. Agenzia Entrate n. 42/E del 9/11/2012). <b>ATTENZIONE:</b> dal 1° luglio 2018 è stata <u>abolita la scheda carburante</u> e le spese sostenute per l'acquisto di carburanti potranno essere portate in deduzione e l'Iva in detrazione, solo se il pagamento verrà effettuato con mezzi tracciabili, per cui con carte di credito o di debito e prepagate (novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018). (Art. 4 DPR 444/97 – C.M. 205/E 12/8/98)	Rilevazione da contachilometri automezzo	
<b>Enti non commerciali</b>  Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di <b>DICEMBRE 2017</b> (secondo mese precedente) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Prov. 25/08/2015 – v. novità apportate dalla Legge di Stabilità 2013)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato  (Modello Intra 12 approvato con Prov. 25/08/2015)	
<b>Tasse automobilistiche</b>  Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di GENNAIO 2018</u> , relative ai veicoli previsti dall'art. 1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 ( <u>rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale</u> , ecc..).	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche	
<b>Tasse automobilistiche</b>  Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di GENNAIO 2018</u> , relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva <b>superiore a 35 KW</b> .  (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche	

- <sup>1</sup> L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.
- L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
- L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- L'art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
- La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

## PRINCIPALI SCADENZE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

**RAVVEDIMENTO “BREVISSIMO”:** (introdotto dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)

Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del **15% (NOVITA' DAL 2016: la Legge di Stabilità 2016 ha portato la sanzione per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza al 15%; tale nuova percentuale si applica anche nel caso di violazioni commesse antecedentemente al 1/1/2016)** ridotta ad **1/15 per ogni giorno di ritardo** (1%).

Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l’ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,1% per ogni giorno di ritardo** (0,2% in precedenza).

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note, che sono state ampliate dalla Legge di Stabilità 2015; le nuove regole sono applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1° gennaio 2015:

- ravvedimento breve: 1/10 del 15% dal 15° al 30° giorno (NOVITA');
- ravvedimento entro il 90° giorno: 1/9 del 15% dal 31° al 90° giorno (NOVITA');
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/8 del 30% dal 91° giorno fino alla presentazione di tale dichiarazione;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE): 1/7 del 30%;
- ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, entro il termine per l'accertamento (SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE): 1/6 del 30%;
- ravvedimento dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale: 1/5 del 30%. Sono escluse da tale ultimo ravvedimento le violazioni relative alla mancata omissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali o all’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.

### Interessi legali:

L'art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. **Ricordiamo che il D.M. 13/12/2017 (G.U. 15/12/17 n. 292) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., portandolo dallo 0,1% allo 0,3% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1-1-2018.**

### Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, “gratuitamente”, di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni:**

- che non arrechino pregiudizio all'azione di controllo dell'Amministrazione Finanziaria e
- che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori “meramente formali” esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incerteze su quali siano gli errori pregiudizievoli all’azione accertatrice. Ad esempio, l’omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all’azione di controllo,

Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l’azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all’omesso adempimento.

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- *“la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all’ammontare del tributo”.*

Viene poi chiarito che:

- saranno *“gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all’azione di controllo”*. Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull’attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell’eventuale regolarizzazione, non siano state d’ostacolo all’azione dell’ufficio.
- Non sono mai considerate formali:

- La mancata presentazione di dichiarazioni;
- La mancata restituzione di questionari;
- La omessa tenuta delle scritture contabili.

#### **Modelli Intrastat:**

Con R.M. 16/2/2005 n. 20/E, l'Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l'attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E' possibile comunque utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 516, a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

#### **Compensazioni:**

In caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l'applicabilità della relativa sanzione.

L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 36/2017** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 100, ridotta a Euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 5,56 euro (1/9 di 50 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 11,11 euro (1/9 di 100 €) se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi, ma entro novanta giorni dall'omissione;
- 12,50 euro (1/8 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dal 91° giorno ad un anno dall'omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 €) se il modello F24 viene presentato entro due anni dall'omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 €) se il modello F24 viene presentato oltre due anni dall'omissione;
- 20 euro (1/5 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dopo la constatazione della violazione.

Dette sanzioni devono essere arrotondate al centesimo di euro, in quanto collegate ad una sanzione base attualmente già espressa in euro.

Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.

#### **Errori modello F24:**

- L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell'Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una "lettera ravvedimento" ad uno degli uffici locali suddetti.

#### **Telematica:**

- Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all'anno 2016, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, sono quelli relativi al 28 febbraio, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

#### **EURO:**

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 (500.000:1936,27 = 258,23).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro 5164,57 x 30% : 10, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

#### **Dichiarazione integrativa o tardiva entro 90 giorni:**

con un comunicato stampa del 18/12/2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso comporta il versamento della sanzione ridotta in misura pari ad 1/9 del minimo: **27,78 €** ( $250 \times 1/9$ ) e, in caso di un versamento del tributo inferiore al dovuto o l'utilizzo di un credito in misura superiore, occorre versare anche la relativa differenza, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento;
- la regolarizzazione dell'omessa presentazione entro 90 giorni dalla scadenza comporta la sanzione ridotta ad 1/10: **25 €** ( $250 \times 1/10$ ) e, in caso di tardivo o omesso versamento del tributo, occorre versare anche il tributo, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento.

Si ricorda che, decorsi i 90 giorni, non è più possibile regolarizzare la violazione e la dichiarazione si considera omessa, costituendo titolo per la riscossione.

Nel caso invece di dichiarazioni infedeli, il ravvedimento deve essere effettuato commisurando l'ammontare della sanzione all'infedeltà dichiarativa.

Con **R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007**, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse**, in caso di ravvedimento operoso **non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**.

Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";

1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";

1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";

1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";

1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irap";

1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";

1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell'ente

In tutti i casi **nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento** espresso nella forma AAAA.

Si precisa che **le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta**. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770.

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
<b>Giovedì 15 febbraio</b>	<b>Soggetti di imposta IVA</b>  Tardivo versamento periodico	<p>Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il <b>16/01/2018</b>, relativa al periodo:</p> <p>➤ <b>DICEMBRE 2017</b> per i contribuenti mensili, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni)</u>.</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad <b>1/5</b> del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra.</p> <p><b>MODALITA' OPERATIVA:</b></p> <p><u>Codice 8904:</u> versamento della sanzione nella misura del <b>1,5%</b> dell'imposta non versata (<b>1/10 del minimo</b>)</p> <p><u>Codice 1991:</u> versamento degli interessi per tardivo versamento nella misura dello 0,3% dal 01/01/2018.</p> <p>Versamento del tributo: <u>codice 6012 (mensili)</u></p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> <li>• o per il tramite degli</li> </ul>

	(Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)	<u>intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</u>
<b>Sostituti d'imposta</b>  Tardivo versamento	<p>Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di <b>DICEMBRE 2017</b>, scadenti il <b>16/01/2018</b>, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a <b>1/10</b> del minimo (<b>1,5%</b> entro <b>30 giorni</b>)</u>.</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad <b>1/5</b> del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra.</p> <p><b>MODALITA' OPERATIVA:</b></p> <p><u>Codice 8906</u>: Versamento della sanzione nella misura del <b>1,5%</b> dell'imposta non versata (<b>1/10 del minimo</b>)</p> <p><u>Codice relativo al versamento omesso</u> (es. <b>1001, 1040, 1030, ecc..</b>)</p> <p>Versamento interessi per tardivo versamento nella misura dello 0,3% dal 01/01/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Art. 13 c.1 lett. a) DLGS 472/97)</li> </ul>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</li> </ul> <p>o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</p>

## PARTE SECONDA – SCADENZE VARIABILI DIPENDENTI DA UN EVENTO

Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
<p><b>Società di capitali</b></p> <p><b>tenute all'approvazione del bilancio</b></p> <p><u><a href="#">Deposito del bilancio al Registro Imprese</a></u></p>	<p><b>Deposito bilancio:</b> <u>entro trenta giorni dall'approvazione</u>, una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p><u>Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</u></p> <p><u>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusivamente in via telematica.</li> </ul> <p><b>ATTENZIONE:</b> è stata pubblicata la nuova versione della tassonomia XBRL PCI2016-11-14 che si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente.</p> <p>La Tassonomia è stata sviluppata per consentire di depositare in formato XBRL i bilanci redatti secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139/2015.</p> <p>Considerate le profonde modifiche normative introdotte dal legislatore con il succitato D.Lgs. in recepimento della Direttiva 34/UE/2013 la nuova Tassonomia è caratterizzata strutturalmente da diverse novità, le principali in sintesi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e commento testuale in calce;</li> <li>il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomiche;</li> <li>il bilancio consolidato invece, come nelle versioni precedenti, rimane confinato ai soli schemi quantitativi (senza nota integrativa strutturata in XBRL).</li> </ul> <p>La nuova Tassonomia è stata approvata dal Consiglio Direttivo di XBRL Italia ed ha ricevuto parere favorevole da parte di OIC; sarà quindi pubblicata a breve sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale <a href="http://www.agid.gov.it">www.agid.gov.it</a> e la notizia sarà quindi poi comunicata dal Ministero competente in Gazzetta Ufficiale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio digitale:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria</li> </ol> </li> </ul>
<p><b>Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare</b></p> <p><u><a href="#">Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</a></u></p>	<p>La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota Ires al <b>24% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2017</b> (27,5% in precedenza, come stabilito dalla Finanziaria 2008).</p> <p>I termini di <b>presentazione</b> relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta. Il <u>DL. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio</u>, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante:</li> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei</li> </ul>

	<p>(DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112 – D.L. n. 193/2016)</p> <p>Il <b>saldo</b> dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini, così come modificati dal D.L. n. 193/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio</b> (30/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare);</li> <li>• <b>entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio</b> se questo è approvato, <u>in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi</u> dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze). In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 31/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio);</li> <li>• entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (30/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare).</li> </ul> <p>La <b>presentazione</b> della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro <b>il NONO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</b> se la dichiarazione è presentata in via telematica (art.2 co.2 DPR 322/98). <b>ATTENZIONE:</b> per il periodo d'imposta 2016 (ossia per il modello REDDITI 2017 SC e il modello IRAP 2017 SC), è stata prevista una <u>proroga al 31 OTTOBRE 2017</u> (v. D.P.C.M. 26/07/2017).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</u></li> </ul> <p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2016, con termine statutario per approvazione 31/03/2017 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2017, dovrà versare le imposte entro il 30/05/2017 (ultimo giorno del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/08/2017 (NONO mese successivo al 30/11).</p> <p><b>RATEIZZAZIONE:</b> L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare. Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 28/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti;</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul>
<p><b>Società di capitali in liquidazione</b></p> <p><u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u></p>	<p>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</p> <p>Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p> <p>Per le <b>società di capitali</b> i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del <b>sesto mese</b> successivo <u>alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.</u></li> <li>⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il <b>nono mese</b> successivo in via telematica.</li> </ul> </li> <li>• per la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione;</li> </ul>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante:</li> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti;</li> </ul>

	<p>⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del <b>sesto mese</b> successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto;</p> <p>⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il <b>nono mese</b> successivo in via telematica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul>
<b>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</b> <u>Registro dei beni ammortizzabili</u>  Compilazione	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili <u>entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi</u>.</p> <p>(Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)).</p> <p>Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili <u>a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale</u>.</li> <li>• Le annotazioni a giornale, però, <u>dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili</u>.</li> <li>• Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente <b>dovrà fornire</b> in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, <b>gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili</b></li> </ul>	<p>Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)</p>
<b>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</b> <u>Libro inventari</u>  Compilazione	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. <u>entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi</u>.</p> <p>(Art.15 DPR 600/73).</p>	<p>Libro inventari</p>